



PROVINCIA DI LATINA

Settore Ecologia e Tutela del Territorio

OGGETTO: L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 – D.lgs 152/06 - “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

“Permesso a costruire per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, nel Comune di Fondi” (F.glio 17, p.lla 590 sub 9, 10, 12 e 14).

PARERE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 6 LETT. B) E DELL’ART. 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii.

Richiedente: IACUELE Sergio, DI BIASIO ANNA e DI GIACOMO Liliana
Fasc. PAI – 1541/A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori, tra gli altri: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità, ai sensi dell’art. 19, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con L.R. 11/12/98 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo” in applicazione della L. 08/05/89 n. 183 la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo concernenti tra l’altro: la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, nonché le funzioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- la Regione Lazio ha confermato, all’art 118 della L.R. n. 14 del 06/08/99, la ripartizione dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali in materia di difesa del suolo come disciplinati dalla L.R. n. 53/98;
- l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in esecuzione del dettato normativo di cui all’art. 17 della L. 183/89, e successive modificazioni, e agli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, e successive modificazioni, ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali con deliberazione n. 5 del 13/12/05;
- le “Norme di Attuazione” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuano una “Autorità Idraulica” a cui sono demandate funzioni relative a interventi ricadenti nelle aree perimetrate sottoposte a tutela per pericolo di inondazione e nelle aree di attenzione;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 195 del 10.12.2007:
 - ha preso atto dell’interpretazione data dalla competente Direzione della Regione Lazio in ordine all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica” di cui alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05;
 - ha assegnato le funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica”, per gli adempimenti di competenza, al Settore Ecologia ed Ambiente con il supporto, ove richiesto, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
 - ha stabilito gli importi dovuti dagli utenti alla Provincia per il rimborso delle spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle richieste relative all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI;

VISTA la deliberazione n. 17 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza, acquisita in atti della Provincia con prot. N. 2022/3528 del 31.01.2022, presentata, a mezzo SUE/SUAP del Comune territorialmente competente, dai Sigg. IACUELE Sergio (C.F.: CLI SRG 51C01 D662L) DI BIASIO ANNA e DI GIACOMO Liliana (C.F.: DGC LLN 52S56 G498G), relativamente all’ intervento di **“Permesso a costruire per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, nel Comune di Fondi”** (F.glio 17, p.lla 590 sub 9, 10, 12 e 14), per l’ottenimento del parere dell’Autorità Idraulica competente, ai sensi

dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento ricade in ambito PAI classificato come "AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA", ai sensi dell'art. 9 lett. b) punto 2) delle N.A. del P.A.I. e per cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 3 comma 6 lett. b) ed all'art. 27 comma 7 delle ripetute N.A. del PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii.;
- ai sensi del richiamato art. 27 comma 7: "*Nelle aree di cui al COMMA 5 e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere di attraversamento di corsi d'acqua, di opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità idraulica competente rappresentata da:*
 - *dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;*
 - *dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98*".
- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest territorialmente competente, ha emesso parere favorevole relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 delle N.A. del P.A.I., allegato all'istanza di cui trattasi, acquisita in atti della Provincia al prot. n. 3528 del 31.01.2022 e di conferma di precedente parere rilasciato con riferimento a sanatoria dell'immobile oggetto di intervento, proprio prot. n. 1262 del 16.04.2021;

VISTO il propedeutico parere favorevole condizionato del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, allegato all'istanza di cui trattasi, acquisita in atti della Provincia al prot. n. 3528 del 31.01.2022 e di conferma di precedente parere rilasciato con riferimento a sanatoria dell'immobile oggetto di intervento, proprio prot. n. 1262 del 16.04.2021;

VISTA l'istruttoria finale prot. n. 2022/20521 del 25/05/2022;

PRESO, ALTRESI', ATTO delle risultanze dell'istruttoria finale, prot. n. 2022/20521 del 25/05/2022, dalla quale si rileva che:

- l'intervento oggetto di richiesta di parere di compatibilità alle N.A. del PAI, per gli aspetti di competenza, consiste in lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di immobile esistente, nel Comune di Fondi, su immobile individuato in catasto al F.oglio 17, p.lla 590 sub 9, 10, 12 e 142126;
- in relazione agli esiti favorevoli del propedeutico parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, allegato all'istanza di cui trattasi, acquisita in atti della Provincia al prot. n. 3528 del 31.01.2022 e di conferma di precedente parere rilasciato con riferimento a sanatoria dell'immobile oggetto di intervento, proprio prot. n. 1262 del 16.04.2021;
- necessita subordinare il parere a prescrizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e delle propedeutiche valutazioni del Consorzio di Bonifica, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, si possa esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 del Consiglio Regionale del Lazio e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii., esclusivamente e limitatamente agli aspetti di propria competenza, relativamente all' intervento di "**Permesso a costruire per lavori di ristrutturazione e**

cambio di destinazione d'uso di immobile esistente, nel Comune di Fondi" (F.oglio 17, p.lla 590 sub 9, 10, 12 e 14) di cui in oggetto, su richiesta presentata, a mezzo SUE/SUAP del Comune territorialmente competente, dai Sigg. IACUELE Sergio (C.F.: CLI SRG 51C01 D662L) DI BIASIO ANNA e DI GIACOMO Liliana (C.F.: DGC LLN 52S56 G498G), proprietari dell'immobile oggetto di intervento,

PRESCRIVENDO

al titolare del presente atto, o suoi aventi causa, a pena di decadenza dell'atto stesso, il rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari:

- a) trasmettere all'Autorità idraulica copia dell'eventuale certificato di collaudo statico delle opere depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 in cui deve risultare l'idoneità delle strutture e fondazioni delle opere anche nei confronti delle azioni idrodinamiche ipotizzabili in rapporto ad eventi di inondazione da piene eccezionali;
- b) attenersi alle prescrizioni contenute nel propedeutico parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest territorialmente competente, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento allegato all'istanza di cui trattasi, acquisita in atti della Provincia al prot. n. 3528 del 31.01.2022 e di conferma di precedente parere rilasciato con riferimento a sanatoria dell'immobile oggetto di intervento, proprio prot. n. 1262 del 16.04.2021;
- c) **non realizzare locali interrati o seminterrati;**
- d) non impiegare malte nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durezza venga pregiudicata da immersione in acqua;
- e) prevedere un adeguato coprifermo nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;
- f) proteggere le tubature di scarico delle acque reflue sotto traccia o all'interno di fodere verticali ancorate a elementi portanti dell'edificio;
- g) non realizzare pozzetti, manufatti di decantazione di acque reflue o impianti di depurazione a cielo aperto o comunque non a tenuta;
- h) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
- i) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscano la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- j) installare eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e utilizzare solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- k) realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;
- l) non eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità di invaso dell'area interessata da potenziale allagamento; qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare;
- m) sottostare, per sé o gli aventi causa, a ulteriori prescrizioni di adeguamento tecnico o limitazioni all'uso dei locali a potenziale pericolo di inondazione, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, ove l'Autorità Idraulica lo ritenesse necessario per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio o dell'ulteriore conoscenza della pericolosità idraulica del sito, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza, senza che il titolare degli immobili in questione abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, se non previsti per legge;
- n) sollevare, per sé o gli aventi causa, l'Autorità idraulica da qualsiasi responsabilità per danni procurati a se stesso o a terzi conseguenti ad eventi di inondazione, per l'effetto della presenza delle opere in questione, senza pretesa di alcun risarcimento, rimborso od indennizzo di sorta;

AVVERTE

che prima della realizzazione di eventuali opere interessanti corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto (10m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale e comunque propedeuticamente al titolo edilizio necessario, deve essere acquisita preventivamente l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 (Demanio Idrico dei Corsi d'acqua naturali non di competenza del Consorzio di Bonifica) e R.D. 368/1904 (Demanio Idrico o Corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio di Bonifica), per l'ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista all'Ufficio preposto (Ufficio Opere Idrauliche della Provincia se reticolo idrografico di competenza provinciale ai sensi dell'art. 9 della L. 53/98, all'Ufficio preposto alle concessioni demaniali della Regione Lazio se reticolo idrografico di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L. 53/98), secondo quanto

disposto dal “Regolamento Regionale n° 1/2022 – Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche” e che la concessione prevedente l'occupazione di aree demaniali è a titolo oneroso in riconoscimento dell'utilizzazione del bene demaniale;

DA' ATTO CHE:

per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, o di conoscenza del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, potranno essere richieste al titolare, o ai suoi aventi causa, dell'area in cui è situato l'intervento in questione verifiche sulla valutazione del livello di pericolosità idraulica sussistente sull'area stessa, che il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, senza che abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, e ove le verifiche comportino la necessità di assegnare un determinato livello di pericolosità all'area in esame questa Autorità Idraulica:

- segnalerà la necessità di una nuova classificazione e/o perimetrazione all'Autorità di Bacino che provvederà alla conseguente modifica della classificazione e/o perimetrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 (aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- potrà prescrivere opere di adeguamento e/o mitigazione del rischio o ulteriori limitazioni d'uso a cui i soggetti interessati si dovranno attenere, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, in sede di approvazione dello studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità idraulica;

DA' ALTRESI' ATTO

che per tutto quanto non previsto nel presente atto si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

AVVERTE INOLTRE

- che il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi e fa salve tutte le norme di tutela del territorio interessate dall'intervento e oggetto di differente ed ulteriore approvazione;
- che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Latina o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

DISPONE

che il presente atto, redatto e sottoscritto digitalmente:

1. venga pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina;
2. venga trasmesso allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente competente per eventuali adempimenti di cui all'art. 5 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;
3. venga trasmesso, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.
 - Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Chiara Pagliaro

La P.O. del Servizio Difesa del Suolo
Dott. Geol. Luigi Matteoli

Il Dirigente
Ing. ANTONIO NARDONE

N.B.: Il presente documento è prodotto in copia firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e del D. Lgs N° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.